

Indice

Importazione di prodotti originari	2
1 Trattamento preferenziale	2
1.1 Condizioni per il trattamento preferenziale	2
1.2 Prodotti beneficianti del trattamento preferenziale	2
1.2.1 Ceuta e Melilla (solo accordo Svizzera – Comunità Europea)	2
1.2.2 Andorra e San Marino	2
1.3 Regola del trasporto diretto	2
2 Prove dell'origine	3
2.1 Certificato di circolazione delle merci (CCM) / Certificato d'origine (CO)	4
2.2 Dichiarazione d'origine sulla fattura	4
2.2.1 Dichiarazione d'origine rilasciata nella procedura normale	5
2.2.2 Dichiarazione d'origine rilasciata nella procedura semplificata (esportatori autorizzati)	5
2.2.3 Dichiarazioni d'origine transfrontaliere di esportatori autorizzati nella CE	5
2.2.4 Dichiarazioni d'origine per parecchi invii di prodotti originari identici (concerne unicamente l'accordo col Canada)	5
2.3 Rinuncia alla prova dell'origine (merci private/traffico turistico)	5
3 Disposizioni procedurali	6
3.1 In generale	6
3.2 Imposizione con bolletta di cauzione, ammissione temporanea o libretto ATA	6
3.3 Imposizione da deposito (punto franco doganale, DDA, deposito per merci di gran consumo)	7
3.4 Traffico di perfezionamento e di riparazione	7
3.5 Merci provenienti da esposizioni, fiere e manifestazioni analoghe in un Paese terzo (non valido per gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Giappone, il Perù, la Colombia, Hong Kong, Cina e i Paesi dell'America centrale)	7
3.6 Importazione in invii parziali	8
3.7 Modo di procedere quando manca una prova dell'origine valida	9
4 Verifica di prove dell'origine nel Paese d'approntamento	9

Importazione di prodotti originari

1 Trattamento preferenziale

1.1 Condizioni per il trattamento preferenziale

La concessione del trattamento preferenziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) deve trattarsi di prodotti originari di uno Stato contraente (cfr. parte "Accordi");
- b) all'ufficio doganale deve poter essere presentata, con la proposta d'imposizione, una prova dell'origine valida ([cfr. cifra 2](#));
- c) in caso di trasporti attraverso Paesi terzi devono essere adempite le condizioni di trasporto ([cfr. cifra 1.3](#));
- d) il trattamento preferenziale dev'essere proposto all'atto dell'importazione ([cfr. cifra 3.1](#)).

1.2 Prodotti beneficianti del trattamento preferenziale

Beneficiano dell'origine preferenziale, le merci previste nei singoli accordi. Ciò è desumibile, fra l'altro, dalla tariffa doganale elettronica Tares (www.tares.ch) nel senso che per la rispettiva voce è indicata un'aliquota inferiore per merci provenienti dai relativi Stati».

1.2.1 Ceuta e Melilla (solo accordo Svizzera – Comunità Europea)

Le province spagnole situate in Africa di Ceuta e Melilla non fanno parte del territorio della CE. In merito, il protocollo n. 3 dell'accordo Svizzera-CE, contiene particolari disposizioni. Verso presentazione di una prova d'origine valida il trattamento preferenziale è accordato anche ai prodotti originari di questi territori.

Ceuta e Melilla contano come un solo territorio.

Nella casella 2 del CCM EUR.1 devono essere indicate le annotazioni "Svizzera" e "Ceuta e Melilla". Per i prodotti originari di Ceuta e Melilla il loro carattere originario dev'essere inoltre indicato nella casella 4 del CCM o nella dichiarazione sulla fattura. L'abbreviazione "CM" va apposta in modo ben leggibile nella dichiarazione sulla fattura.

1.2.2 Andorra e San Marino

Il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono vincolati alla CE tramite un'unione doganale.

In base a dichiarazioni specifiche allegate al Protocollo n. 3 dell'Accordo Svizzera-CE, la Svizzera accorda per i prodotti originari del Principato di Andorra (solo merci dei capitoli da 25 a 97) e i prodotti originari della Repubblica di San Marino le stesse preferenze tariffali come per i prodotti originari della CE.

Sono applicabili per analogia le disposizioni del Protocollo n. 3.

1.3 Regola del trasporto diretto

a) Principio

Il trasporto attraverso quei Paesi terzi non situati nella relativa Zona di libero scambio risp. Zona di cumulo (combinato anche con un trasbordo o un temporaneo deposito) è per principio permesso solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'invio dev'essere già stato destinato all'esportazione per la Svizzera;
- le merci trasportate devono costituire un solo invio (ciò significa che durante il trasporto non è permessa alcuna ripartizione);
- nel Paese di transito o di deposito le merci devono rimanere sotto controllo doganale;
- nei Paesi in parola, le merci devono essere state unicamente scaricate oppure aver subito un trattamento inteso a garantire lo stato.

b) Accordi bilaterali agricoli con Israele, Giordania, Marocco, Macedonia, OLP, Tunisia e Turchia

Questi accordi tollerano un trasporto attraverso Paesi terzi alle condizioni menzionate alla lettera a) solo se giustificati da motivi di natura geografica. I trasporti attraverso la CE sono per principio giustificati come motivi di natura geografica.

c) Accordi con Singapore, Messico, Cile, Repubblica di Corea, Canada, Giappone, Perù, Colombia, Hong Kong, CCG, Cina, Ecuador, Filippine, Indonesia e i Paesi dell'America centrale

Oltre alle manipolazioni già tollerate (trasbordo e deposito temporaneo), ora gli invii possono parimenti essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione (all'esportazione gli invii parziali verso la Svizzera non devono necessariamente già essere destinati a quest'ultima). Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali all'importazione con trattamento preferenziale vanno utilizzate delle prove d'origine rilasciate a posteriori (nel Paese di partenza).

d) Prova

La prova dell'adempimento delle succitate condizioni dev'essere fornita come segue:

- mediante il documento di trasporto diretto dello Stato d'esportazione, sulla cui scorta è avvenuto il transito, o
- mediante un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del Paese di transito, recante le seguenti indicazioni:
 - descrizione esatta delle merci;
 - data dello scaricamento e caricamento, dato il caso con indicazione della nave utilizzata, e
 - le condizioni alle quali le merci sono rimaste nel Paese di transito, oppure
- qualora non si disponga di uno dei succitati documenti, qualsiasi altro mezzo di prova.

2 Prove dell'origine

La concessione del trattamento preferenziale è condizionata dalla consegna di una prova dell'origine valida. Quest'ultima deve per principio essere presentata all'UD unitamente alla proposta d'imposizione.

All'atto dell'imposizione, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare anche solo una copia della prova dell'origine, qualora la dichiarazione viene eseguita via e-dec Import o e-dec easy. Per le altre dichiarazioni invece dev'essere presentata il documento originale.

Se fondandosi su tale copia l'UDSC constata irregolarità o nutre dei dubbi sulla sua validità, può richiedere la prova dell'origine originale.

L'UDSC può effettuare in qualsiasi momento un controllo a posteriori della prova dell'origine originale.

Possibili prove dell'origine:

- a) il certificato di circolazione delle merci EUR.1
- b) il certificato di circolazione delle merci EUR-MED;
- c) negli accordi col Giappone, la Cina ed il CCG, il previsto certificato d'origine corrispondente (CO);
- d) la dichiarazione d'origine sulla fattura o la dichiarazione d'origine sulla fattura EUR-MED per invii di merci originarie il cui valore non superi i limiti degli accordi (valore franco fabbrica); negli accordi col Giappone e con la Cina è permesso unicamente agli esportatori autorizzati utilizzare la dichiarazione d'origine su fattura (v.a. lett. e) qui di seguito);
- e) la dichiarazione d'origine sulla fattura o la dichiarazione d'origine sulla fattura EUR-MED allestita da un esportatore autorizzato.

2.1 Certificato di circolazione delle merci (CCM) / Certificato d'origine (CO)

Il CCM / CO dev'essere presentato all'ufficio doganale d'entrata entro quattro mesi (Cile, Messico, UK: 10 mesi; Giappone, Perù, Colombia, CCG, Cina, Paesi dell'America centrale, Filippine, Ecuador, Indonesia: 12 mesi) a contare dall'allestimento. I CCM / CO presentati dopo il termine di validità saranno riconosciuti come prova dell'origine soltanto se:

- il sorpasso del termine è dovuto a circostanze particolari (tali casi vanno sottoposti per decisione alla DC competente)

oppure

- la merce è presentata per l'imposizione prima della scadenza del termine di validità del CCM / CO.

Durante un periodo di deposito o d'imposizione intermedia la prova dell'origine rimane valida.

Il rilascio dei CCM / CO non incombe in tutti i Paesi alle autorità doganali (cfr. [Uffici abilitati ai visti](#)).

2.2 Dichiarazione d'origine sulla fattura

Le dichiarazioni d'origine possono essere accettate alle seguenti condizioni:

- il termine di validità dev'essere osservato (analogamente alla [cifra 2.1](#); Canada: senza limiti);
- la dichiarazione dev'essere rilasciata e firmata in originale dall'esportatore della merce (eccezione: nel caso di esportatori autorizzati); fatta eccezione per gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Canada e Hong Kong, è escluso il diritto di farsi rappresentare da persone estranee alla propria ditta (spedizionieri, ecc.); nell'accordo col Canada possono essere accettate anche dichiarazioni senza firma trasmesse elettronicamente, nonché copie di dichiarazioni (firmate);
- la firma dev'essere seguita dall'indicazione leggibile del cognome della persona che ha firmato la dichiarazione;
- la dichiarazione deve corrispondere al testo prescritto (cfr. parte prove dell'origine).

Disposizioni particolari

- la dichiarazione apposta a tergo della fattura può essere reputata come valida;
- l'indicazione dei prodotti esclusi dalla dichiarazione sulla fattura dev'essere chiara, per evitare qualsiasi malinteso; i prodotti esclusi dalla dichiarazione sulla fattura non devono figurare nella dichiarazione stessa;
- gli errori patenti, quali ad es. gli errori di trascrizione dattilografica, non sono motivo di rigetto della dichiarazione;
- il testo della dichiarazione può essere prestampato sulla fattura;
- sono accettabili le fotocopie di fatture recanti la dichiarazione o le riproduzioni della dichiarazione ottenute a ricalco, qualora la firma sia originale (gli esportatori autorizzati sono esonerati dalla firma);
- se il luogo e la data che devono figurare sulla dichiarazione mancano, la dichiarazione può essere accettata purché tali indicazioni figurino nel contesto della fattura stessa;
- la dichiarazione può essere apposta su di un foglio distinto dalla fattura, sempre che tale foglio distinto costituisca manifestamente il seguito della fattura; non è permesso utilizzare un modulo separato;
- una dichiarazione apposta su di una etichetta incollata sulla fattura è accettabile soltanto se non vi sono dubbi che tale etichetta è stata apposta dall'esportatore. Ad es., la firma o l'impronta del bollo dell'esportatore deve coprire sia l'etichetta che la fattura
- invece della fattura si può pure utilizzare un bollettino di consegna o qualsiasi altro documento commerciale nel quale la descrizione delle merci in oggetto è sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione;
- trattandosi di merci inviate per posta, la dichiarazione d'origine può pure essere apposta nella dichiarazione doganale CN22/CN23 o in un foglio allegato a tale documento;
- le fatture presentate posticipatamente, recanti la dichiarazione d'origine, sono accettate se l'invio è stato sdoganato provvisoriamente per mancanza della prova dell'origine.

In tal senso, confronta anche il volantino "[Istruzioni concernente la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)".

2.2.1 Dichiarazione d'origine rilasciata nella procedura normale

La dichiarazione d'origine sulle fatture è ammessa per invii che contengono prodotti originari d'un valore massimo (franco fabbrica) di 10'300.- (Singapore, Repubblica di Corea, Canada e Hong Kong: senza limiti di valore; Perù e Colombia: € 6'000.- / USD 8'500.-, cfr. art. 20 dei rispettivi Allegati V degli accordi; Paesi dell'America centrale: € 6'000.-). Gli invii possono contenere illimitatamente prodotti di Paesi terzi, i quali però devono essere chiaramente designati come tali. Gli accordi col Giappone e con la Cina non prevedono tale possibilità - in questo accordo solo gli esportatori autorizzati possono emettere dichiarazioni d'origine su fattura. **L'accordo con i CCG non prevede per il momento alcuna dichiarazione d'origine.**

[Valori limite in valuta estera.](#)

Per l'applicazione dei limiti di valore fa stato la valuta che figura nella fattura, nella dichiarazione doganale, ecc. Se il documento è allestito nella valuta dello Stato d'esportazione o in quella di un altro Stato contraente, dev'essere considerato il limite di valore nella relativa valuta. Se il valore è invece indicato secondo la valuta di uno Stato terzo, esso sarà convertito in franchi svizzeri. Per quel che concerne il regolamento negli accordi col Perù e la Colombia, veggasi art. 20 dei rispettivi Allegati V degli accordi. Regolamento nell'accordo con i Paesi dell'America centrale: vedi Appendice 4 all'Allegato I dell'accordo.

2.2.2 Dichiarazione d'origine rilasciata nella procedura semplificata (esportatori autorizzati)

Esportatori autorizzati possono rilasciare dichiarazioni d'origine indipendentemente dal valore della merce. Esse si differenziano dalle altre per il fatto che quelle emesse da esportatori autorizzati contengono fra parentesi una dicitura col rispettivo numero dell'autorizzazione

Circa il tenore della dichiarazione d'origine cfr. parte "Prove dell'Origine".

Di solito gli esportatori autorizzati non sono tenuti a firmare di proprio pugno la dichiarazione d'origine e nemmeno a indicare per esteso il cognome del firmatario.

L'accordo con i CCG non prevede per il momento alcuna dichiarazione d'origine.

2.2.3 Dichiarazioni d'origine transfrontaliere di esportatori autorizzati nella CE

Nella Comunità europea il rilascio di cosiddette "dichiarazioni d'origine transfrontaliere" può essere autorizzato agli esportatori autorizzati.

Se un esportatore autorizzato residente nella CE esegue una fornitura in Svizzera da un altro Paese della Comunità, la dichiarazione d'origine su fattura potrà in tal caso essere accettata sul suo documento commerciale. In questo caso il Paese di spedizione ai sensi della statistica del commercio non deve necessariamente corrispondere col Paese in cui è stata rilasciata la prova dell'origine.

Esempio:

Un esportatore autorizzato tedesco (ditta X) gestisce un deposito di merci in Francia. Per i prodotti forniti da questo deposito in Svizzera, la ditta X potrà allestire dichiarazioni d'origine recanti il numero d'autorizzazione tedesco. In tali casi il Paese di spedizione ai sensi della statistica (FR) non corrisponderà più con il Paese di approntamento (DE).

2.2.4 Dichiarazioni d'origine per parecchi invii di prodotti originari identici (concerne unicamente l'accordo col Canada)

Un esportatore può emettere una dichiarazione d'origine per più invii contenenti prodotti originari identici e destinati allo stesso importatore in un'altra Parte contraente, spediti in uno spazio di tempo di 12 mesi. Il periodo dev'essere indicato dall'esportatore nella dichiarazione.

2.3 Rinuncia alla prova dell'origine (merci private/traffico turistico)

Nei casi seguenti casi la preferenza può essere accordata anche senza prova dell'origine:

- per i piccoli invii spediti da privati a privati qualora il loro valore non superi un certo limite (vedi qui sotto);
- per merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, qualora il loro valore non superi un certo limite (vedi qui sotto).

Ciò vale solamente nel caso in cui si tratti di importazioni di carattere non commerciale per le quali è fatto valere che esse ottemperano le condizioni per l'applicazione dell'accordo e sempre che non sussistano dei dubbi in merito all'esattezza di tale affermazione.

Come importazioni non aventi carattere commerciale si considerano quelle che consistono in prodotti per l'uso e il consumo personale del destinatario o viaggiatore o che sono destinati alla sua economia domestica. La loro natura e la loro quantità devono consentire di escludere ogni fine commerciale.

Per i limiti del valore nei diversi accordi e in valuta estera vedi [volantino](#).

3 Disposizioni procedurali

3.1 In generale

L'applicazione del trattamento preferenziale dev'essere chiesta tramite indicazione del Paese d'origine nonché dell'indicatore per l'imposizione preferenziale nella rubrica "Preferenza".

Si indicherà inoltre:

- il numero e la data di rilascio del CCM o del CO, oppure
- il numero (se esistente) e la data del documento commerciale con la dichiarazione d'origine.

Se per le merci non è chiesto il trattamento preferenziale, malgrado esso sia previsto per merci della voce di tariffa dichiarata, non sarà necessario indicare il relativo indicatore per l'imposizione preferenziale nella rubrica "Preferenza".

Per merci ammesse in franchigia di dazio conformemente alla tariffa doganale o a causa dell'irrelevante ammontare del dazio, l'imposizione preferenziale può rivestire grande importanza per l'allestimento di una prova documentale nel caso di una eventuale riesportazione allo stato immutato oppure per la trasformazione. In questi casi si consiglia di richiedere un'imposizione preferenziale. Per quelle merci dove non sono previste preferenze, la prova dell'origine può essere iscritta nella rubrica "Documenti presentati". L'indicatore per l'imposizione preferenziale nella finca "Preferenza" non può essere aggiunto. Per contro potrà essere indicato il codice di conferma per l'imposizione all'aliquota preferenziale.

3.2 Imposizione con bolletta di cauzione, ammissione temporanea o libretto ATA

Il trattamento preferenziale può essere chiesto procedendo all'imposizione con bolletta di cauzione con designazione della merce secondo tariffa, ammissione temporanea o libretto, oppure soltanto al momento in cui la merce è tassata sulla scorta di tali documenti (bolletta di cauzione valida 2 anni vedasi [cifra 3.3](#)).

Secondo i casi si procederà così:

a) proposta d'imposizione con bolletta di cauzione, ammissione temporanea o libretto ATA

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione:

- presenta all'ufficio doganale la prova dell'origine con la dichiarazione per l'imposizione con bolletta di cauzione, con ammissione temporanea o libretto;
- annota la prova dell'origine nella bolletta di cauzione o nella dichiarazione per l'ammissione temporanea (ultima frase della rubrica "Designazione della merce"), nonché nella matrice importazione e nel tagliando importazione del libretto. Tale annotazione vale come domanda per il trattamento preferenziale.

b) Proposta d'imposizione sulla scorta della bolletta di cauzione / ammissione temporanea / libretto ATA

La proposta di trattamento preferenziale dev'essere presentata nella dichiarazione d'importazione entro il termine di validità della bolletta di cauzione, risp. dell'ammissione temporanea; trattandosi di libretti, entro il termine fissato per la riesportazione.

c) Possibilità di imposizione presso un magazzino di deposito doganale

Le merci trattate con bolletta di cauzione, carta di passo o libretto possono essere trasportate in un magazzino di deposito doganale (punto franco doganale, deposito per merci di gran consumo, DDA) ed essere colà sdoganate verso scarico di tali documenti. In simili casi è applicata l'aliquota in vigore al momento dell'imposizione.

3.3 Imposizione da deposito (punto franco doganale, DDA, deposito per merci di gran consumo)

Se un invio è scortato da una prova dell'origine, quest'ultima va presentata all'atto dell'immissione in deposito. L'ufficio doganale provvede questo documento dell'impronta del bollo a data e dell'annotazione relativa all'immissione in deposito, indi lo consegna alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Le prove documentali il cui termine di validità è scaduto nel periodo fra immissione e asportazione, saranno riconosciute anche se non sono state timbrate all'atto dell'immissione in deposito. Per i DDA la prova dell'origine non deve essere presentata all'ufficio doganale, tuttavia annotata nell'inventario. Le merci possono essere sottoposte solamente a quelle manipolazioni che servono alla loro conservazione. Queste ultime vanno sottoposte all'ufficio doganale che decide circa la loro sorveglianza.

Procedendo a imposizioni di merci prelevate da depositi, la prova dell'origine dev'essere annotata nella dichiarazione d'importazione. Del rimanente fanno stato le prescrizioni generali. E' applicata l'aliquota di dazio in vigore al momento dell'imposizione.

L'imposizione in invii parziali è possibile. L'originale della prova dell'origine rimane presso l'ufficio doganale; gli scarichi parziali vanno effettuati su una fotocopia. Per siffatte operazioni non è riscossa alcuna tassa.

Circa la riesportazione cfr. parte "Esportazione", cifra 3.2.4.

3.4 Traffico di perfezionamento e di riparazione

Una prova dell'origine può essere presentata solamente per la merce al completo. Le prove dell'origine concernenti unicamente il materiale nuovo non sono ammesse.

3.5 Merci provenienti da esposizioni, fiere e manifestazioni analoghe in un Paese terzo (non valido per gli accordi con Singapore, la Repubblica di Corea, il Giappone, il Perù, la Colombia, Hong Kong, Cina, i Paesi dell'America centrale, Ecuador, Filippine et Indonesia)

- a) all'ufficio doganale va presentata, con la dichiarazione doganale, una prova dell'origine nella quale è indicata la designazione e l'indirizzo della manifestazione;
- b) all'ufficio doganale dev'essere comprovato che:
 - la merce è stata spedita dal territorio di uno Stato contraente nello Stato in cui si è svolta la manifestazione e colà esposta;
 - l'esportatore nello Stato contraente ha venduto o ceduto la merce al destinatario in Svizzera;
 - durante o immediatamente dopo l'esposizione la merce è stata spedita in Svizzera nello stato in cui fu inviata alla manifestazione;
 - dal momento in cui fu spedita per la manifestazione, la merce non è stata utilizzata per scopi diversi dalla dimostrazione a tale manifestazione.

Questa facilitazione vale unicamente per esposizioni, fiere e manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale. Sono eccettuate le manifestazioni indette per scopi privati aventi per oggetto la vendita di merci estere in negozi o locali commerciali.

3.6 Importazione in invii parziali

Per principio occorre presentare una prova dell'origine per ogni invio.

Trattandosi di merci delle Sezioni XVI e XVII del Sistema armonizzato, importate in invii parziali rispettando le condizioni stabilite per l'imposizione di macchine singole e impianti di macchine importati allo stato smontato (cfr. [D.6, Note esplicative della tariffa doganale](#), sezione XVI, Note esplicative svizzere), si hanno le seguenti possibilità in merito al trattamento preferenziale:

1. Presentazione di una prova dell'origine per l'impianto completo in occasione dell'importazione del 1° invio parziale. In tal caso la prova dell'origine è valida sino all'importazione dell'ultimo invio parziale.
2. Presentazione di una prova dell'origine per ogni invio parziale.
3. Presentazione di una prova dell'origine (per tutto l'impianto) o di più prove documentali (per ogni invio parziale), entro 2 mesi dopo l'importazione dell'ultimo invio parziale. Va da sé che per ogni singolo invio parziale dev'essere richiesto il trattamento preferenziale.

Fanno stato le disposizioni procedurali giusta il [D.6, Note esplicative della tariffa doganale](#), sezione XVI, Note esplicative svizzere.

Si deve procedere analogamente per merci delle voci di tariffa 7308 e 9406, qualora esse dovessero essere importate in invii parziali.

Questo regolamento non è previsto negli accordi col Giappone e con la Cina. Fino a nuovo avviso, un tale procedimento sarà tuttavia tollerato.

Nell'accordo con i Paesi dell'America centrale, per determinati gruppi di merci non è prevista alcuna restrizione.

In casi straordinari, lo scarico parziale di una prova dell'origine da parte dell'ufficio doganale può essere autorizzato anche per merci diverse alle seguenti condizioni:

1. domanda all'ufficio doganale prima della prima imposizione all'importazione, sulla possibilità o meno di uno scarico parziale; l'UD fissa le condizioni;
2. tutti gli scarichi parziali devono essere effettuati presso il medesimo UD che ha autorizzato tali scarichi;
3. esistono motivi di natura **puramente di trasporto**;
4. importazione dell'invio completo menzionato nella prova dell'origine nei limiti di un termine corto; spetterà all'UD decidere sullo spazio di tempo (a seconda del genere di merce e del volume).

In tal caso, l'originale della prova dell'origine e una copia della stessa vanno consegnate all'ufficio doganale all'atto della prima imposizione. Gli scarichi parziali saranno annotati sulla copia; per essi va riscossa una tassa.

Per quanto riguarda gli scarichi parziali all'atto dell'imposizione da depositi doganali, veggasi la cifra 3.

- *Invii "liberi senza"*

Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione annotano gli scarichi parziali direttamente sulla prova dell'origine. In tali casi l'ufficio doganale non riscuote tasse.

- *Invii "liberi con" e "bloccati"*

Gli scarichi parziali sono assoggettati alla tassa come nella procedura convenzionale. Visto che gli originali sono restituiti alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, non è necessario fotocopiarli.

Non v'è assoggettamento alla tassa allorché gli scarichi parziali devono essere eseguiti solo per motivi inerenti al sistema ("scarichi parziali non autentici").

Esempio: I CCM comprendono varie partite menzionate in tre diverse liste d'importazione. Dopo la selezione ciascuna partita presenta uno stato diverso "bloccato", "libero con" e "libero senza".

3.7 Modo di procedere quando manca una prova dell'origine valida

a) La prova dell'origine manca

Se manca una prova dell'origine valida, ma è nondimeno rivendicato il trattamento preferenziale, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere l'imposizione provvisoria all'aliquota normale, qualora non voglia differire l'imposizione. Nella dichiarazione, rubrica "Motivo provvisorio", dovrà essere selezionato il relativo motivo.

La prova dell'origine dovrà essere presentata entro il termine fissato dall'UDSC che è di regola di 2 mesi. Tale termine sarà annotato nella decisione d'imposizione. Per motivi sufficienti il termine può essere prorogato, se vi è fatta richiesta prima della scadenza. Le domande di proroga del termine vanno presentate all'ufficio doganale che ha effettuato l'imposizione.

b) Complementi e rettificazioni di prove dell'origine

Le prove dell'origine possono essere completate o rettificate solamente da colui che le ha allestite. Le correzioni devono essere confermate da colui che le ha eseguite e, se si tratta di un CCM / un CO, dall'autorità dello Stato d'esportazione.

Per quanto concerne le dichiarazioni su fattura, nelle quali come unica lacuna manca solamente il nome del firmatario, si confrontino le "[Istruzioni concernente la determinazione della validità formale delle prove preferenziali](#)".

Se non è possibile differire l'imposizione, esso sarà effettuato provvisoriamente all'aliquota normale.

4 Verifica di prove dell'origine nel Paese d'approntamento

L'UDSC può far verificare prove dell'origine nel Paese d'approntamento. Lo farà durante (ciò che di solito porta a uno sdoganamento provvisorio) o dopo l'imposizione.

Se durante una verifica risultasse che prove dell'origine sono state allestite a torto, questa importazione sarà soggetta all'aliquota normale.